

Leggi bene... per non farti male

*La tutela dei lavoratori forestali
contro gli infortuni
e le malattie professionali*



il Patronato della CGIL

*Leggi bene...
per non farti male*

*La tutela dei lavoratori forestali
contro gli infortuni
e le malattie professionali*

Guida aggiornata a settembre 2017

*a cura di Anna Maria Rigbi,
Ufficio Salute e Sicurezza sul lavoro - Cgil Modena*

*Marco Bottazzi,
Responsabile della consulenza medico legale - Inca Nazionale*



Premessa



La guida di Inca è rivolta ai lavoratori forestali, che hanno un contratto di lavoro di natura privatistica, dipendenti delle Comunità montane, degli Enti pubblici, dei Consorzi forestali, delle Aziende speciali ed altri Enti pubblici e privati, anche cooperative, che svolgono attività di:

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico- agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Il loro impegno a difesa del territorio e dell'ambiente si esplica prevalentemente all'aperto, anche a contatto con agenti pericolosi, che aumentano i rischi per la salute. Perciò, valgono per loro le stesse norme di protezione che sono sancite nel Testo Unico DPR 1124/65, nel D.lgs. 38/2000 e nel D.lgs 81/2008.

Con questo piccolo vademecum, l'Inca vuole offrire una facile guida ai lavoratori non soltanto per far conoscere loro quali sono le tutele cui hanno diritto, previste dalle leggi vigenti, contro gli infortuni e le malattie professionali, ma anche per favorire l'emersione di un fenomeno fortemente sottostimato.

L'obiettivo è quello di contribuire a superare gli ostacoli che oggi impediscono ai lavoratori di accedere alle prestazioni economiche e non, di Inail, cui troppo spesso rinunciano per la difficoltà di dimostrare il nesso causale.

Il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza è la miglior garanzia per lavorare riducendo l'esposizione ai rischi, ma è anche la strada migliore affinché ognuno possa esigere il diritto ad essere protetto di fronte ad un infortunio e ad una patologia causati dal lavoro.

L'Inca, con il suo impegno quotidiano, assicura la tutela individuale necessaria, con la consapevolezza che solo attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri di tutti gli attori chiamati a svolgere un ruolo importante nella prevenzione e nella sicurezza nei luoghi di lavoro si possa affermare il rispetto delle regole.





Il Decreto legislativo n° 81 emanato nell'aprile 2008 e più noto come Testo Unico **della sicurezza sul lavoro**, rappresenta la principale fonte legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In esso sono definiti gli obblighi dei datori di lavoro per prevenire sia **l'accadimento di infortuni che l'insorgenza di malattie causate dal lavoro (cosiddette malattie professionali)**, garantendo da **un lato il mantenimento di un luogo di lavoro sicuro e dall'altro l'osservanza dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici per ciò che concerne la loro formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.**

In particolare, il Testo Unico stabilisce che in ogni luogo di lavoro venga eletto o designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). **Per quanto riguarda il settore forestale, il luogo di lavoro può corrispondere ad un impianto fisso o ad un cantiere.**

L'accordo interconfederale, siglato tra Organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro il 27 aprile 1996, all'epoca della vigenza del D.lgs. n° 626 del 1994, prevede che, in caso di cantieri temporanei, il RLS deve essere eletto in ogni cantiere entro 15 giorni dalla data di apertura e resta in carica fino alla sua chiusura.

Il numero dei rappresentanti per la sicurezza (RLS) varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive delle stesse: il Decreto **legislativo n° 81 del 2008** definisce la soglia minima di RLS per ciascuna unità produttiva, ma è demandata alla volontà delle parti datoriali e sindacali la facoltà di aumentare la quantità minima definita per legge, che è la seguente:

- 1 RLS nelle entità produttive fino a 200 lavoratori;
- 3 RLS nelle entità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 RLS nelle entità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori.

Oltre al Rls ci sono altri soggetti che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È importante perciò che i lavoratori sappiano chi sono:

- **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)** dell'azienda, ossia la persona designata dal datore di lavoro per segnalare a quest'ultimo tutti i rischi presenti e le relative misure da adottare per abbatterli o ridurli: nelle aziende agricole fino a 30 lavoratori il ruolo di RSPP può essere svolto dal datore di lavoro.
- **Medico Competente;**
- **Squadre destinate alla gestione delle emergenze, ossia:**
 - lavoratori incaricati del **salvataggio e del primo soccorso;**
 - lavoratori incaricati della **prevenzione incendi e lotta antincendio;**
 - lavoratori incaricati **dell'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.**



I diritti del RLS sono disciplinati dall'articolo 50 del D.lgs. 81/08.
I principali sono i seguenti:

- **ricevere**, in orario di lavoro, una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- **accedere** a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) i luoghi di lavoro che intende visitare;
- **essere consultato** dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni dei rischi presenti durante il lavoro in modo da fornire all'azienda il proprio contributo/parere preventivo in relazione ai rischi che saranno oggetto di valutazione/misurazione. Al RLS deve essere richiesto un parere anche in relazione alle misure correttive che l'azienda intende adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante il processo di valutazione dei rischi. In base a quanto disposto dall'accordo interconfederale nazionale del settore forestale a livello nazionale, il RLS rilascia il proprio parere in forma scritta su un documento denominato verbale di consultazione che il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.lgs. 81/08, deve conservare per dar prova all'Organo di vigilanza di aver effettivamente richiesto un parere al RLS.
- **ricevere** dal datore di lavoro documentazione e informazioni aziendali inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro (esiti di rilievi ambientali effettuati dall'azienda per monitorare l'entità dei rischi

presenti durante il lavoro; brochure ove risultino le caratteristiche dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi), ossia caschi, guanti, cuffie e tappi auricolari a protezione dell'udito, ecc.; relazioni sanitarie anonime e collettive redatte dal Medico Competente aziendale; manuali di utilizzo dei macchinari e delle attrezzature; schede di sicurezza dei prodotti chimici, ecc.);

- **ricevere** direttamente dagli Organismi di Vigilanza (Servizi di Medicina del lavoro delle ASL o VV.FF.) eventuali verbali di contestazione (oppure di prescrizione o di disposizione) emessi a seguito di infrazioni commesse dalla propria ditta e pertanto sanzionate dagli Organismi di vigilanza; il RLS ha il diritto di far intervenire questi Organismi quando le sue richieste rimangono inascoltate;
- **avanzare** proposte di miglioramento in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- **disporre** di una congrua quantità di permessi sindacali retribuiti per svolgere il proprio ruolo:
 - 12 ore annue, per realtà che occupano dipendenti per un numero massimo di 1.350 giornate annue;
 - 30 ore annue, per realtà che occupano dipendenti per un numero di giornate annue compreso tra 1.351 e 4.050;
 - 40 ore annue, per realtà che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiore a 4.050.





I compiti e le attribuzioni del Rls



In ogni momento, il RLS può verificare che le lavorazioni siano svolte utilizzando efficaci strumenti di prevenzione e protezione dai rischi.

I suoi compiti sono:

- **verificare** l'esistenza di eventuali rischi non presi in considerazione dall'azienda e segnalarli al Responsabile della sicurezza per l'azienda (RSPP);
- **raccogliere** osservazioni e suggerimenti da parte dei lavoratori e sulla base di questi formulare osservazioni e proposte per attuare al meglio la tutela in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- **partecipare** attivamente ad una riunione che si tiene di norma una volta all'anno (riunione periodica). Tale riunione è convocata dal datore di lavoro. Alla riunione devono partecipare anche il RSPP e il medico aziendale, per discutere di prevenzione e protezione dai rischi, di DPI e dell'eventuale necessità di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in seguito all'insorgenza di nuovi rischi o in seguito alla necessità di valutare diversamente i rischi esistenti;
- **controllare** l'applicazione delle misure di prevenzione organizzando incontri periodici coi lavoratori;
- **adoperarsi** affinché i lavoratori comprendano l'importanza, nonché l'obbligatorietà, di sottoporsi ai corsi di formazione inerenti al tema della sicurezza sul lavoro, organizzati dal datore di lavoro.



Chi è il Medico Competente



Il Medico Competente, nominato dall'azienda, deve tutelare la salute dei lavoratori; salute che il decreto legislativo n. 81/2008 declina non più come assenza di malattia o infermità, bensì come “completo benessere psicofisico, mentale e sociale”.

Il compito principale del Medico Competente è quello di effettuare **la sorveglianza sanitaria sui lavoratori** ogni qual volta dal processo di valutazione dei rischi emergano situazioni di potenziale pericolo per la salute in relazione alle quali la normativa vigente prevede l'obbligo di effettuazione di visite mediche.

Se il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non evidenzia il superamento di determinate soglie di rischio, le visite mediche sono vietate in quanto l'art. 5 della Legge n° 300 del 1970, ultimo capoverso, vieta espressamente che il datore di lavoro possa visitare il lavoratore a propria discrezione senza che vi sia un obbligo ben definito imposto da normativa specifica in materia quale ad esempio il decreto legislativo n° 81 del 2008.

La sorveglianza sanitaria si esercita effettuando una visita medica, eventualmente integrata da indagini cliniche e strumentali mirate al rischio evidenziato, utili a definire lo stato di salute del lavoratore o della lavoratrice e a far emergere eventuali alterazioni che possano controindicare o limitare la prosecuzione dell'attività svolta dal lavoratore.

Unitamente a tale attività, al Medico Competente sono attribuiti altri compiti: è, infatti, tenuto a collaborare col datore di lavoro nel redigere la parte del documento di valutazione dei rischi afferente ai rischi che possono avere riflessi sulla salute dei lavoratori.

Deve altresì informare i lavoratori di quali siano i rischi presenti nell'ambiente di lavoro ed impartire nozioni in tema di primo soccorso ai componenti delle squadre di primo soccorso.

È coinvolto nel sistema di registrazione degli infortuni e delle malattie professionali in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.

Quando si effettua la sorveglianza sanitaria



- 1. In fase preassuntiva** se il lavoratore viene inserito in una mansione per la quale è previsto per legge l'obbligo di sorveglianza sanitaria o in relazione alla quale il medico dell'azienda abbia reso evidente in modo incontrovertibile la necessità di attivarla in considerazione dei rischi esistenti.
- 2. Periodicamente**, con frequenza di norma annuale o, se diversa, esplicitata dal Medico Competente aziendale sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e contestualmente sul "protocollo sanitario". Le visite periodiche hanno lo scopo di verificare se, con l'andar del tempo, l'idoneità ad effettuare una precisa mansione rimane conservata o se, al contrario, risulta parzialmente o talvolta anche totalmente compromessa sia a causa di patologie comuni che di malattie contratte dal lavoratore durante il lavoro.
- 3. Prima di adibire il lavoratore ad una diversa mansione**, se in questa sono presenti rischi di entità tale da far scattare l'obbligo di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Questa visita ha la finalità di far emergere, se esistenti, eventuali controindicazioni ad occupare una nuova mansione in azienda.
- 4. Su richiesta dei lavoratori**, nel caso in cui questi inizino a lamentare patologie non note all'epoca della visita precedente che potrebbero peggiorare se il lavoratore continuasse ad effettuare la medesima attività lavorativa senza alcuna limitazione.
- 5. Dopo un'assenza dal lavoro per motivi di salute** (malattia comune o infortunio) superiore a 60 gg. consecutivi, solo se il lavoratore è inserito in una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria.

Per il settore agricolo è prevista una parziale deroga alla disciplina della sorveglianza sanitaria. Infatti, nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore alle cinquanta all'anno e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi a cura del Medico Competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

La visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, pur nel limite di 50 giornate all'anno, effettuate anche presso imprese agricole diverse da quella che ha effettuato l'accertamento preventivo. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia di detta certificazione.

Fanno eccezione le lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici in relazione ai quali la sorveglianza sanitaria deve essere garantita comunque, es:

- rumore > 85 decibel,
- vibrazioni al corpo intero trasmesse da mezzi meccanici comportanti un'accelerazione > 0,5 m/s²,
- vibrazioni al segmento mano-braccio trasmesse da attrezzi manuali comportanti un'accelerazione > 2,5 m/s².

9 giudizi di idoneità *alla mansione specifica*

Al termine delle visite mediche e degli eventuali accertamenti sanitari condotti sui lavoratori, il Medico Competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione relativo alla attività svolta dal lavoratore.

Il giudizio espresso dal medico può essere uno dei seguenti:

- **idoneità totale;**
- **idoneità parziale con prescrizioni** (es.: “Indossare DPI uditivi se esposto a rumore > 80 dBA”);
- **idoneità parziale con limitazioni** (es.: “Non sollevare pesi maggiori di 7 kg”);
- **inidoneità temporanea:** occorre precisare la durata temporale della inidoneità (es.: “Inidoneo per mesi tre”);
- **inidoneità permanente:** si tratta di un giudizio irreversibile. Il lavoratore, cioè, non potrà più svolgere la mansione a cui era stato adibito fino a quel momento. È determinante in questo caso l'attività sindacale a supporto della ricollocazione del lavoratore in un'altra mansione anche in un'ottica di tutela della disabilità così come previsto dal D.lgs. 216/2003 art. 3 comma 3bis.

Inidoneità permanente e diritto alla ricollocazione

Per il lavoratore giudicato permanentemente inidoneo alla propria mansione, sia che ciò sia avvenuto in conseguenza di infortunio sul lavoro, malattia professionale oppure a seguito di malattia o evento traumatico di origine extra lavorativa, il datore di lavoro prima di assumere qualsiasi decisione in relazione alla sorte occupazionale del lavoratore, deve tentare di adottare, ai sensi del D.lgs. 216/03 art. 3 comma 3bis, possibili accomodamenti alla postazione di lavoro (eliminazione di barriere architettoniche, modifica delle condizioni o della organizzazione del lavoro, ecc.), per scongiurare il licenziamento e tentare il mantenimento del lavoratore nell'organico aziendale.

Se non risultasse possibile adottare accomodamenti in quanto ragionevolmente troppo onerosi per il datore di lavoro, il lavoratore, prima di essere licenziato, ha il diritto di essere ricollocato in una altra mansione, purché confacente alle sue residue capacità lavorative.

Solo qualora, nell'ambito dell'organico aziendale, non sussista una mansione compatibile col residuo stato di salute del lavoratore, questi può essere licenziato. In tal caso però, se è giuridicamente provato che la menomazione è stata causata dall'inadempimento da parte del datore di lavoro di norme a tutela della sicurezza e salute sul lavoro, il lavoratore può far valere in giudizio il diritto di ottenere un risarcimento del danno, in quanto la menomazione subita, oltre ad avergli causato delle lesioni, ha comportato anche la perdita dello stipendio, ossia della sua fonte di sostentamento economico.

Per questa ragione, quando la menomazione è costituita da una malattia di verosimile origine professionale è sempre bene denunciarla all'INAIL che, qualora dovesse indennizzare l'evento, fornirebbe anche la prova implicita che il danno è stato generato in occasione di lavoro.

Se un danno alla salute è correlato al lavoro è molto probabile che si sia verificata, al contempo, la non ottemperanza, da parte del datore di lavoro, della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto le leggi in materia sono talmente stringenti che una loro rigorosa applicazione renderebbe pressoché impossibile l'accadimento di infortuni o il generarsi di malattie professionali.

N.B. In caso di inidoneità scaturita dai postumi di un infortunio o di una malattia professionale, gli accomodamenti alla postazione di lavoro necessari a mantenere il lavoratore nell'assetto aziendale, sono garantiti dall'Inail al quale il datore di lavoro deve inviare alcuni preventivi degli interventi da effettuarsi per adeguare la postazione dell'infortunato o del tecnopatico (persona che ha contratto una malattia professionale) al fine di garantire il suo reinserimento lavorativo.

L'Inail, espletate le formalità, provvederà a riconoscere al datore di lavoro le somme necessarie ad adeguare il posto di lavoro della persona infortunata o tecnopatica.

 *Controlli sui lavoratori* 
per contrastare la tossicodipendenza

I lavoratori forestali, addetti ad alcune specifiche attività, sono sottoposti per legge a controlli (cosidetti drug test) per verificare l'assenza, nelle urine, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Mansioni per le quali è previsto l'obbligo del drug test.

- a)** conducenti di veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria C, D, E, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b)** personale addetto alla circolazione e alla sicurezza di filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- c)** conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- d)** addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Il drug test è effettuato dal Medico Competente aziendale su un campione di urine che il medico raccoglie sul posto di lavoro o presso il suo ambulatorio in occasione delle visita medica, nel rispetto della privacy e della dignità della persona.

Il test è effettuato di norma una volta all'anno, ma il datore di lavoro può richiedere che sia effettuato con maggiore frequenza qualora abbia il legittimo sospetto che il lavoratore faccia uso o abuso di sostanze vietate.

Il drug test è effettuato con immediatezza in caso di incidente causato dal conducente del mezzo di trasporto. Il luogo e la data dell'effettuazione del test sono comunicati al lavoratore con non più di un giorno di preavviso.

Il lavoratore che non si sottopone al test, per giustificato motivo, viene riconvocato entro dieci giorni dal momento in cui cessa il motivo che ha reso impossibile l'effettuazione dell'esame; mentre invece **se non vi si sottopone senza giustificarne la ragione**, viene sospeso dalla mansione occupata fino all'espletamento del successivo test, che dovrà essere effettuato entro dieci giorni.

In entrambi i casi, il lavoratore sarà sottoposto, nei 30 giorni successivi a quello dell'effettuazione dell'esame, ad ulteriori tre controlli a sorpresa.

Il lavoratore risultato positivo al primo test deve essere inviato ai Servizi per le tossicodipendenze della ASL (SERT). Egli ha però il diritto di chiedere un nuovo test presso un diverso laboratorio (utilizzando uno dei tre campioni di urina raccolti e sigillati durante l'effettuazione del primo test).

Se il SERT accerta, tramite esami di secondo livello, che il lavoratore è solo un consumatore occasionale, sarà reso inidoneo alla mansione per un periodo di sei mesi durante i quali sarà sottoposto periodicamente al drug test. Se i risultati dei test continueranno ad essere negativi, al termine dei sei mesi, il lavoratore sarà reso

nuovamente idoneo alla propria mansione. Durante questi sei mesi il lavoratore è tuttavia ricollocabile in mansioni che non prevedano l'obbligo del drug test, purché compatibili con la sua esperienza e professionalità; in caso contrario, rimarrà assente dal lavoro per sei mesi senza retribuzione.

Se, al contrario, il SERT accerta un vero e proprio stato di tossicodipendenza, il lavoratore potrà accedere a programmi di cura e riabilitazione con la garanzia della conservazione del posto di lavoro per il periodo necessario alla riabilitazione/cura.

Nel momento in cui il SERT rilascia certificazione di positiva conclusione del programma terapeutico, il lavoratore prima di rientrare al lavoro sarà sottoposto a controlli periodici per un periodo di sei mesi.

Le sostanze per le quali si cercano tracce nelle urine sono: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine, MDMA e metadone. Tuttavia, per altre sostanze di più difficile rilevazione nelle urine, quali LSD o altri allucinogeni, se sussiste il ragionevole sospetto che il lavoratore ne faccia uso, il datore di lavoro potrà chiedere che vengano effettuati esami di laboratorio specifici per indagare l'utilizzo di una particolare sostanza, anche qualora il primo test abbia fornito un risultato negativo.



Controlli sui lavoratori per contrastare l'abuso di alcool



Vige in Italia un provvedimento (del 16 marzo 2006), emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione a quanto disposto dall'articolo 15 della Legge n° 125 del 30/03/2001, che elenca le mansioni per le quali è fatto divieto assoluto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Per quanto riguarda il settore forestale, le mansioni sono le seguenti:

- a)** addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b)** personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- c)** conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- d)** addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- e)** addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

La norma sembra essere addirittura più severa di quanto disposto dal codice della strada, che ammette, per i guidatori esperti, una tolleranza fino a 0,5 g/litro di alcol etilico nel sangue. Invece, la norma in esame sembra non ammettere nessun livello di tolleranza poiché non riporta nessun limite, ma soltanto il divieto di assunzione di alcol.

Pertanto, un lavoratore assoggettato all'obbligo di divieto di assunzione può risultare positivo anche solo con un livello di 0,3 g/l di alcol nel sangue. L'unità alcolica corrisponde ad un bicchiere di birra da 330 ml, o a un bicchiere di vino da 125 ml, o a un bicchiere di aperitivo da 80 ml e a un superalcolico da 40 ml.

I Medici Competenti aziendali sono autorizzati dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08) a svolgere controlli per verificare l'assenza di condizione di alcol dipendenza. Tali controlli possono essere effettuati solo se in armonia con quanto disposto da un apposito dettato di legge che ancora però non è stato emanato. In questa situazione di vacatio legis (assenza della normativa specifica) ci sono medici che effettuano i controlli ed altri che non li effettuano.

Un lavoratore al quale venga riscontrata la dipendenza da alcool può accedere ai programmi di cura e riabilitazione con conservazione del rapporto di lavoro (Legge 125/2001 art. 15 e D.P.R. 309/90 art. 124).

I controlli alcolimetrici da effettuarsi per verificare se un lavoratore, addetto alle mansioni sopraelencate, abbia assunto alcol durante il turno di lavoro (pur non essendo un consumatore che abusa di tale sostanza) sono affidati, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 125/01, al Medico Competente o, in sua assenza, alle ASL (Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza).

Se la violazione del divieto di assunzione di bevande alcoliche è constatata dall'Organo di vigilanza, il lavoratore è soggetto ad una sanzione amministrativa, che oscilla da un minimo di 516 fino a un massimo di 2.582 euro, nonché a sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro (multa, sospensione, ecc.).

L'obbligo di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori

I doveri del datore di lavoro

È obbligo del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro, fornire ai lavoratori una informazione e una formazione adeguate ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o di coloro che svolgono presso la medesima azienda un numero di giornate di lavoro annue superiore a 50, devono essere fornite 4 ore di formazione generale più un “pacchetto” di ore da destinarsi alla formazione specifica.

La formazione specifica, relativa ai rischi presenti in ognuna delle attività lavorative svolte dal lavoratore del settore silvicolo e forestale, deve essere di 8 ore.

Per quanto riguarda, al contrario, la formazione e l'informazione da impartire ai lavoratori che effettuano, per una medesima azienda, fino a 50 giornate di lavoro annue, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, si considera assolto l'obbligo di erogare formazione mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

Il datore di lavoro deve provvedere alla informazione dei lavoratori fissi o di coloro che sono impiegati per più di 50 giornate all'anno nelle seguenti occasioni:

- all'atto dell'**assunzione** o prima di iniziare il lavoro;
- in occasione del **cambio di mansione**;
- qualora intervengano **modifiche delle modalità lavorative, modifiche del processo produttivo o delle attrezzature utilizzate** o qualora vengano variate le sostanze ed i prodotti in uso (macchine, apparecchi, utensili, sostanze, materiali pericolosi).

Un'adeguata formazione significa, ad esempio, trasferire ai lavoratori il concetto di piegare le ginocchia al posto che flettere la schiena quando si sollevano dei pesi.

Per particolari attrezzature è necessario garantire ai lavoratori, anche un adeguato addestramento al termine del quale viene rilasciato un certificato di abilitazione. Indicativamente i mezzi per i quali è richiesta l'abilitazione sono i seguenti:

- gru montate su autocarro,
- trattori agricoli ad uso forestale,
- trattori forestali articolati per esbosco a strascico (skidder),
- trattori forestali articolati portanti per esbosco su pianale di carico (forwarder),
- escavatori idraulici adibiti alla movimentazione del legname (feller buncher)

Rivendica il tuo diritto ad essere sempre informato!!!

- Se hai bisogno di capire meglio le istruzioni; se hai dei dubbi o non ti è chiara una certa procedura non devi far altro che chiedere: è un tuo diritto, ricordalo!
- Se sei straniero e hai difficoltà nella comprensione dell'italiano, puoi chiedere che vengano tradotte nella tua lingua tutte le informazioni per lavorare in sicurezza.
- Puoi evitare imprevisti pericolosi chiedendo ogni volta che si esegue la manutenzione o la sostituzione di un macchinario, se l'intervento da fare comporti delle modifiche rispetto al modo di lavorare che già conosci.
- Una domanda in più ti consente di capire se ci sono pericoli connessi alle sostanze o alle apparecchiature che usi e di intervenire con gli opportuni accorgimenti.

Consigli pratici per lavorare in sicurezza

- Se lavori con sostanze chimiche devi ricevere informazioni sui rischi e su come proteggerti.
- Se hai a che fare con sostanze nocive, la **mascherina e i guanti** possono aiutarti ad evitare il contatto: averli è fondamentale.

Cosa fare quando ti ammali o sei vittima di un incidente sul lavoro

In Italia vige un sistema assicurativo nazionale obbligatorio contro gli infortuni e le malattie professionali (Testo Unico n.1124/1965 e Decreto leg.vo 38/2000) che fa capo all'Inail, il quale gestisce risorse finanziarie per garantire gli indennizzi e i risarcimenti a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che dovessero subire dei danni alla loro salute causati dall'attività professionale. Gli importi variano in ragione della gravità degli eventi. Per quanto riguarda

gli infortuni e le malattie professionali esiste una tabella delle menomazioni (All. Decreto lgs. n°38/2000) indicante le patologie e le relative percentuali di invalidità che possono essere riconosciute dalle quali scaturiscono le prestazioni.

Se subisci un infortunio:

- **contatta subito il delegato sindacale** che può aiutarti ad avere dall'Inca l'assistenza e la tutela necessarie;
- **avverti immediatamente il datore di lavoro;**
- **coinvolgi il Responsabile dei lavoratori alla sicurezza** che può intervenire subito e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire il contesto nel quale è avvenuto l'incidente;
- **fatti accompagnare al più vicino Pronto soccorso**, se l'infortunio è grave. In caso di ricovero, l'ospedale ha l'obbligo di inviare una copia del certificato di prognosi all'Inail. Un'altra copia consegnala al tuo datore di lavoro. Fai attenzione a conservarne una anche per te, affinché tu possa avere tutta la documentazione necessaria.



Il ruolo fondamentale del Patronato



Se sei vittima di un incidente sul lavoro o presumi di essere affetto da una malattia professionale è importante rivolgersi all’Inca.

Presso il Patronato della Cgil potrai:

- **accertarti** che l’infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all’Inail;
- **controllare** che il datore di lavoro abbia descritto correttamente la dinamica dell’infortunio o abbia riferito sulle sostanze nocive con le quali sei venuto in contatto che hanno causato la malattia;
- **verificare** che il datore di lavoro e l’Inail ti riconoscano la retribuzione dovuta;
- **trovare** l’assistenza nella presentazione delle domande per ottenere il riconoscimento del danno e le prestazioni sanitarie che ti spettano;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell’Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate.

Per quanto riguarda le malattie professionali, al Patronato della Cgil potrai:

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
- **avere** l'assistenza medico legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento;
- **impedire** che il tuo datore di lavoro tenti di nascondere la malattia professionale;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
- **seguire** l'evoluzione della malattia professionale e aiutarti ad ottenere una revisione delle prestazioni nel caso in cui le tue condizioni di salute dovessero aggravarsi;
- **sostenere** la tua causa davanti al tribunale qualora la salute non ti consenta di continuare a svolgere la mansione per cui sei stato assunto.

Le possibili malattie professionali nel lavoro forestale

Nel settore forestale sono numerosi i potenziali rischi per la salute degli addetti soprattutto per quelli che operano nei cantieri, ove ai numerosi fattori di pericolo infortunistico si sommano anche quelli legati alle patologie di origine professionale, che esamineremo qui in questo capitolo, suddividendole per tipologie.

- 1. Patologie del rachide lombo-sacrale e del rachide cervicale**
- 2. Patologie degli arti superiori ed inferiori**
- 3. Patologie del sistema nervoso centrale e periferico**
- 4. Patologie dell'organo della vista**
- 5. Patologie del tratto respiratorio**
- 6. Patologie del sistema ematico (sangue)**
- 7. Patologie cutanee (della pelle)**
- 8. Patologia dell'apparato urinario**
- 9. Patologie e disturbi della termoregolazione**
- 10. Patologie dell'apparato cardiovascolare**
- 11. Altre tipologie tumorali**
- 12. Malattie infettive e non, trasmesse da agenti patogeni**
- 13. Reazioni allergiche**
- 14. Patologie dell'udito**

1) Patologie del rachide lombo-sacrale e del rachide cervicale

1.1 PATOLOGIE DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Sono causate dalla necessità di movimentare piccoli tronchi, o altri pesi durante l'attività lavorativa. Anche le posture fisse assunte in modo protratto nel tempo o le posture scorrette assunte ripetutamente, possono dar luogo a problematiche della colonna vertebrale.</p> <p>Anche il sostegno di attrezzi pesanti o anche solo relativamente pesanti ma sostenuti senza appoggio al corpo e soprattutto lontano dal baricentro corporeo, quali le motoseghe durante la fase di abbattimento del fusto, produce nel medio lungo periodo danni al rachide.</p> <p>Le casistiche più frequenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Blocco rachideo lombare acuto• Bulging• Ernie discali lumbosacrali	<ul style="list-style-type: none">• Movimentazione manuale di carichi	<ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento con motosega• Addetti alla sramatura con motosega• Addetti alla scortecciatura• Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto")• Addetti all'accatastamento di tronchi di piccole e medie dimensioni

Segue tabella ►►

1.2 PATOLOGIE DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE (DA VIBRAZIONI)	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Le vibrazioni sono dannose in quanto gli scuotimenti provocano microtraumi in grado di modificare la struttura ossea, cartilaginea, muscolare e legamentosa della colonna vertebrale. Queste modificazioni, da un parte alterano la struttura dei dischi intervertebrali, schiacciandoli, dall'altra, nei casi più gravi, possono alterare il flusso sanguigno del midollo spinale (ricco di fasci nervosi) compromettendone la funzionalità.</p> <p>Le vibrazioni sono particolarmente dannose quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• le vibrazioni producono una accelerazione maggiore di 1 m/s²*• quando il terreno sul quale circola il mezzo forestale è disconnesso o irregolare quale ad esempio il terreno collinare o montagnoso. <p>Le situazioni patologiche più ricorrenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Blocco rachideo acuto• Lombosciatalgia• Bulging• Ernia discale lumbosacrale• Artrosi del rachide lombare <p>Le patologie più gravi, anche se meno ricorrenti, sono invece le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Riduzione dello spazio midollare da compressione del midollo spinale• Paralisi arti inferiori. <hr/> <p>* 1 m/s² è il valore massimo di vibrazioni ammesso dal D. lgs. 81/08, tuttavia bibliografia scientifica in materia depone per presenza di rischio significativo già a partire da una accelerazione di 0,7 m/s².</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vibrazioni al corpo intero trasmesse da mezzi meccanici	<p>Conduuttori e utilizzatori di tutti i possibili mezzi meccanici utilizzati per l'attività di disboscamento quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• trattori agricoli ad uso forestale,• trattori forestali articolati per esbosco a strascico (skidder),• trattori forestali articolati portanti per esbosco su pianale di carico (forwarder),• escavatori idraulici adibiti alla movimentazione del legname (feller buncher)• conducenti di altri mezzi ad uso forestale (jeep, ecc.)

Segue tabella ►►

1.3 PATOLOGIE DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE (DA POSTURA SCORRETTA)	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Le posture fisse o non corrette, soprattutto se mantenute a lungo, possono comportare una degenerazione precoce delle strutture vertebrali la cui deformazione può provocare, di riflesso, anche danni ai dischi intervertebrali.</p> <p>Per quanto riguarda i danni alla struttura vertebrale si registrano casi di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Artrosi precoce della colonna vertebrale (tratto lombare e tratto cervicale)	<p>Postura incongrua. Assunzione o mantenimento a lungo di posizioni della schiena:</p> <ul style="list-style-type: none">• fisse,• non naturali,• disagiati.	<p>Conduuttori e utilizzatori di tutti i possibili mezzi meccanici utilizzati per l'attività di disboscamento quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• trattori agricoli ad uso forestale,• trattori forestali articolati per esbosco a strascico (skidder),• trattori forestali articolati portanti per esbosco su pianale di carico (forwarder),• escavatori idraulici adibiti alla movimentazione del legname (feller buncher),• conducenti di altri mezzi ad uso forestale. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento dei fusti con motosega• Addetti alla sramatura con motosega• Addetti alla scortecciatura• Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto")• Addetti all'accatastamento di tronchi di piccole e medie dimensioni

Segue tabella ►►

1.4 PATOLOGIE AL RACHIDE DORSALE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Queste forme morbose sono causate dalla necessità di mantenere il dorso flesso in avanti durante le operazioni di abbattimento, sramatura, scortecciatura, taglio, ecc.</p> <p>Le forme morbose, benché molto più rare delle precedenti, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bulging,• Ernie discali dorsali,• Artrosi del tratto dorsale della colonna vertebrale.	<p>Postura incongrua. Assunzione o mantenimento a lungo di posizioni della schiena:</p> <ul style="list-style-type: none">• fisse,• non naturali,• disagiati.	<ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento con motosega• Addetti alla sramatura con motosega• Addetti alla scortecciatura• Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto")• Addetti all'accatastamento di tronchi di piccole e medie dimensioni

Segue tabella ►►

1.5 PATOLOGIE AL RACHIDE CERVICALE*	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Per quanto riguarda i danni causati dalle vibrazioni, le patologie attese sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cervicalgia• Bulging• Ernia discale cervicale• Artrosi del rachide cervicale <hr/> <p>* queste patologie non sono ancora inserite nel D.M. del 9 Aprile 2008 che elenca tutte le malattie di origine professionale indennizzate dall'INAIL. Tuttavia le citiamo in quanto vi è un riscontro elevato di casi che giungono alla osservazione del patronato; è raro però che l'INAIL ne riconosca l'origine professionale</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vibrazioni al corpo intero trasmesse da mezzi meccanici	<p>Conduuttori e utilizzatori di tutti i possibili mezzi meccanici utilizzati per l'attività di disboscamento quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• trattori agricoli ad uso forestale,• trattori forestali articolati per esbosco a strascico (skidder),• trattori forestali articolati portanti per esbosco su pianale di carico (forwarder),• escavatori idraulici adibiti alla movimentazione del legname(feller buncher)• conducenti di altri mezzi ad uso forestale. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento dei fusti con motosega• Addetti alla sramatura con motosega• Addetti alla scortecciatura• Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto")• Addetti all'accatastamento di tronchi di piccole e medie dimensioni

Segue tabella ►►

1.6 PATOLOGIE AL RACHIDE CERVICALE*	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Sono causate da deviazioni della colonna (necessità di mantenere la testa sempre flessa in avanti o all'indietro, oppure ruotata lateralmente.</p> <p>I quadri clinici più frequenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cervicalgia• Bulging• Ernia discale cervicale• Artrosi del rachide cervicale <hr/> <p>* queste patologie non sono ancora inserite nel D.M. del 9 Aprile 2008 che elenca tutte le malattie di origine professionale indennizzate dall'INAIL. Tuttavia le citiamo in quanto vi è un riscontro elevato di casi che giungono alla osservazione del patronato; è raro però che l'INAIL ne riconosca l'origine professionale.</p>	<p>Postura incongrua. Assunzione o mantenimento a lungo di posizioni della schiena:</p> <ul style="list-style-type: none">• fisse,• non naturali,• disagevoli.	<ul style="list-style-type: none">• trattori agricoli ad uso forestale,• trattori forestali articolati per esbosco a strascico (skidder),• trattori forestali articolati portanti per esbosco su pianale di carico (forwarder),• escavatori idraulici adibiti alla movimentazione del legname (feller buncher)• conducenti di altri mezzi ad uso forestale, <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento dei fusti con motosega• Addetti alla sramatura con motosega• Addetti alla scortecciatura• Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto")• Addetti all'accatastamento di tronchi di piccole e medie dimensioni

2) Patologie degli arti superiori ed inferiori

2.1 PATOLOGIE DELLA SPALLA	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Questa classe di patologie è causata dallo svolgimento di mansioni che comportano la movimentazione frequente degli arti superiori con particolare riguardo a quei movimenti che comportano il sollevamento delle braccia sopra al livello delle spalle (sollevamento di tronchi o utilizzo protratto della motosega).</p> <p>Le patologie di maggior evidenza statistica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sindrome dello stretto toracico • Lesione del tendine sovraspinoso (lesione della cuffia dei rotatori) • Tendinite del capo lungo del bicipite • Borsite sub acromiale 	<p>Sovraccarico lavorativo determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sollevare carichi pesanti, • svolgere attività ripetitive o utilizzare attrezzi manuali, • assumere posture non consuete o innaturali, • mantenere a lungo posture fisse o innaturali, • usare strumenti vibranti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti all'abbattimento dei fusti con motosega • Addetti alla sramatura con motosega • Addetti alla scortecciatura • Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto") • Addetti all'utilizzo di decespugliatori • Addetti all'accatastamento di tronchi di piccole e medie dimensioni • Addetti all'utilizzo di accette, roncole, falci, cesoie, seghe a mano, zappini, giratronchi.
2.2 PATOLOGIE DEL GOMITO	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Sono causate dalla necessità di effettuare continue flessioni ed estensioni del gomito (ad esempio durante l'utilizzo della motosega).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epicondilita • Epitrocleite • Sindrome tunnel radiale al gomito • Sindrome del tunnel ulnare al gomito • Artrosi dei capi ossei articolari del gomito • Borsite olecranica 	<p>Sovraccarico lavorativo determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sollevare carichi pesanti, • svolgere attività ripetitive o utilizzare attrezzi manuali, • assumere posture non consuete o innaturali, • mantenere a lungo posture fisse o innaturali, • usare strumenti vibranti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti all'abbattimento dei fusti con motosega • Addetti alla sramatura con motosega • Addetti alla scortecciatura • Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto") • Addetti all'utilizzo di decespugliatori • Addetti all'accatastamento di tronchi di piccole e medie dimensioni • Addetti all'utilizzo di accette, roncole, falci, cesoie, seghe a mano, zappini, giratronchi

Segue tabella ►►

2.3 PATOLOGIE DELLA MANO	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Sono causate dalla necessità di effettuare sforzi o flessioni delle falangi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Morbo di De Quervain (tenosinovite del polso con conseguente limitazione funzionale del pollice)• Sindrome del dito a scatto• Rizoartrosi (artrosi del pollice)	<p>Sovraccarico lavorativo determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none">• sollevare carichi pesanti,• svolgere attività ripetitive o utilizzare attrezzi manuali,• assumere posture non consuete o innaturali,• mantenere a lungo posture fisse o innaturali,• usare strumenti vibranti.• sovraccarico funzionale del pollice	<ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento dei fusti con motosega• Addetti alla sramatura con motosega• Addetti alla scortecciatura• Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto")• Addetti all'utilizzo di decespugliatori• Addetti all'accatastamento di tronchi di piccole e medie dimensioni• Addetti all'utilizzo di accette, roncole, falci, cesoie, seghe a mano, zappini, giratronchi• Addetti all'utilizzo di strumenti manuali ad azionamento manuale (perlopiù azionabili col pollice)
2.4 PATOLOGIE DEL POLSO (DA SOVRACCARICO)	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Sono causate dalla necessità di effettuare continue flessioni ed estensioni del polso (ad esempio durante l'utilizzo della motosega)</p> <ul style="list-style-type: none">• Sindrome del tunnel carpale• Sindrome del canale di Guyon• Morbo di De Quervain (tenosinovite del polso con conseguente limitazione funzionale del pollice).	<p>Sovraccarico lavorativo determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none">• sollevare carichi pesanti,• svolgere attività ripetitive o utilizzare attrezzi manuali,• assumere posture non consuete o innaturali,• mantenere a lungo posture fisse o innaturali,• usare strumenti vibranti.	<ul style="list-style-type: none">• Tutti gli addetti in genere

Segue tabella ►►

2.5 PATOLOGIE DEL POLSO (DA VIBRAZIONI)	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Sono causate dalla necessità di utilizzare a lungo attrezzature quali motoseghe o decespugliatori che producono intense vibrazioni. Le vibrazioni possono causare sia problemi alla circolazione sanguigna (angiopatie) sia danni a livello del sistema nervoso periferico (neuropatie).</p> <p>Le possibili patologie descritte nella letteratura scientifica sono prevalentemente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fenomeno di Raynaud• Sindrome del tunnel carpale• Pseudocisti e vacuoli a livello delle ossa carpali• Artrosi dei capi ossei articolari del polso	<ul style="list-style-type: none">• Vibrazioni trasmesse da strumenti manuali vibranti (motoseghe e decespugliatori)	<ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento dei fusti con motosega• Addetti alla sramatura con motosega• Addetti alla scortecciatura• Addetti all'utilizzo del decespugliatore• Addetti al sezionamento (solo per modalità di lavoro cosiddetta "del legno corto")
2.6 PATOLOGIE DEL GINOCCHIO (DA SOVRACCARICO)	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>L'articolazione del ginocchio è assai complessa e delicata. L'attività forestale sottopone il ginocchio a sollecitazioni importanti sia per la necessità di assumere e mantenere posizioni accovacciate, sia per la natura stessa del lavoro che impone spesso il camminamento su terreni scoscesi e in pendenza.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menisco• Condropatia/condromalacia rotulea• Artrosi delle cartilagini• Tendinopatia del quadricipite femorale	<ul style="list-style-type: none">• Ipersollecitazione da assunzione di posture accovacciate o incongrue, o da protratto camminamento su terreni in pendenza	<ul style="list-style-type: none">• Tutti gli addetti in genere

3) Patologie del sistema nervoso centrale e periferico

3.1 MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> • Paralisi del sistema nervoso centrale • Disordini del sistema nervoso centrale. <p>L'inalazione di gas di scarico produce effetti sul sistema nervoso centrale. Si tenga presente che le motoseghe non dispongono di catalizzatori pertanto gli inquinanti frutto della combustione non vengono degradati prima della loro emissione nell'aria. Se si verifica una situazione lavorativa con esposizione massiva a fumi di scarico dei mezzi forestali o delle motoseghe possono registrarsi sintomatologie quali mal di testa, palpitazioni, vertigini, debolezza, confusione e nausea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clostridium tetani (Tetano) • VIRUS Tick-Borne Encephalitis (trasmesso dalla zecca dei boschi (Ixodes ricinus)) • Esalazioni dei gas di scarico delle motoseghe e dei mezzi forestali 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti all'utilizzo di motoseghe e decespugliatori • Tutti gli addetti qualora lavorino in prossimità di mezzi forestali accesi.
3.2 MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Queste patologie sono localizzate al polso hanno una origine neurologica in quanto sono dovute alla compressione di nervi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sindrome del tunnel carpale (polso) • Sindrome del canale di Guyon (polso) • Sindrome da conflitto (spalla) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vibrazioni trasmesse da attrezzi manuali, movimenti frequenti e ripetuti e da assunzione di posture inadeguate 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti all'utilizzo di motoseghe e decespugliatori

4) Patologie dell'organo della vista

4.1 PATOLOGIE ALL'OCCHIO DA UV	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>I raggi ultravioletti (UV), qualora colpiscano l'occhio, soprattutto in situazioni di lavoro all'aperto con presenza di neve sullo sfondo che accentua il riflesso dei raggi stessi, possono dar luogo alle seguenti conseguenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cheratocongioviti • Opacità zonulari • Cataratta subcapsulare posteriore • Cataratta corticale • Carcinoma squamoso della cornea o della congiuntiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Raggi ultravioletti (UV) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i lavoratori forestali che svolgono le loro attività all'aperto
4.2 PATOLOGIE DELL'OCCHIO DA GAS DI SCARICO	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> • Congiuntiviti croniche 	<ul style="list-style-type: none"> • Aldeidi contenute nei gas di scarico delle motoseghe 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzatori di motoseghe e decespugliatori
4.3 CONGIUNTIVITI GRAVI	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> • Congiuntiviti 	<ul style="list-style-type: none"> • Contatto con la Processionaria (parassita) 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti all'abbattimento e alle successive fasi di lavorazione di pini e querce

5) Patologie del tratto respiratorio

5.1 MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Rientrano in questo gruppo tutte le cosiddette malattie causate da condizioni climatiche avverse quali eccessivo freddo, umidità, vento, o situazioni di caldo estremo che comportano sudorazione eccessiva susseguita da eventuale “colpo d’aria fredda” che provoca un brusco raffreddamento dell’organismo.</p> <p>Le possibili forme morbose che ne derivano sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semplice raffreddamento • Bronchite • Sinusite • Polmonite 	<ul style="list-style-type: none"> • Freddo, umidità, sbalzi di temperatura 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli addetti del settore forestale prestanti la loro opera all’aperto.
5.2 BRONCOPNEUMOPATIE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>L’inalazione di gas di scarico può produrre effetti sul sistema respiratorio. Si tenga presente che le motoseghe non dispongono di catalizzatori; pertanto, gli inquinanti frutto della combustione non vengono degradati prima della loro emissione nell’aria. Se si verifica negli anni, una situazione lavorativa con esposizione massiva a fumi di scarico dei mezzi forestali o delle motoseghe questo può dar luogo a patologie quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le broncopneumopatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Gas di scarico delle motoseghe e dei mezzi forestali 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti all’utilizzo di motoseghe e decespugliatori e a lavori all’aperto in presenza di gas di scarico dei mezzi forestali
5.3 SINDROME SIMIL INFLUENZALE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>I peli della Processionaria allo stato larvale sono velenosi e il contatto con gli stessi può dare una forma di intossicazione i cui effetti si riverberano anche sul sistema respiratorio provocando irritazione delle prime vie respiratorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contatto con la Processionaria (parassita) 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti all’abbattimento di pini e querce e alle successive fasi di lavorazione
5.4 TUMORE AL POLMONE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Alcune sostanze contenute nelle miscele delle motoseghe possono provocare forme tumorali al polmone.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti negli olii minerali e nelle benzine che alimentano le motoseghe 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori esposti alle esalazioni dei gas di scarico di motoseghe e decespugliatori

6) Patologie dell'apparato ematico (sangue)

6.1 TUMORI DEL SANGUE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Il benzene contenuto nelle benzine può provocare tumori del sangue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leucemia mieloide acuta • Leucemia mieloide subacuta • Leucemia promielocitica • Leucemia acuta monocitica • Leucemia acuta mielomonocitica • Leucemia monocitica subacuta • Eritremia ed eritroleucemia acuta • Altre leucemie acute non linfatiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Benzene contenuto nelle benzine che alimentano le motoseghe 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori addetti alla preparazione delle miscele per motoseghe e decespugliatori e all'inalazione dei gas di scarico degli stessi attrezzi

7) Patologie cutanee (della pelle)

7.1 DERMATITI	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Diversi sono gli agenti sensibilizzanti per la pelle rinvenibili nel lavoro forestale. Essi sono tutti elencati nella seconda colonna. Per quanto riguarda le patologie esse sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dermatiti follicolari da contatto • Dermatiti allergiche da contatto (DAC) con altri agenti: <ul style="list-style-type: none"> - DAC da olii minerali - DAC da resine naturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti negli olii minerali e nelle benzine che alimentano le motoseghe • Resine naturali 	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti alla preparazione delle miscele per motoseghe e decespugliatori. • Addetti al riempimento dei serbatoi di motoseghe e decespugliatori • Addetti all'abbattimento del fusto, • Addetti al taglio del fusto • Addetti alla movimentazione dei fusti • Addetti alla sramatura • Addetti alla scortecciatura

Segue tabella ►►

7.2 TUMORI	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none">• Tumori della cute • Epitelioma cutaneo	<ul style="list-style-type: none">• Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti negli olii minerali e nelle benzine che alimentano le motoseghe • Radiazione solare (UV)	<ul style="list-style-type: none">• Addetti alla preparazione delle miscele per motoseghe e decespugliatori. • Addetti al riempimento dei serbatoi di motoseghe e decespugliatori • Lavoratori esposti frequentemente a radiazione solare diretta (solo nelle sedi fotoesposte)
7.3 DERMATITE DA PARASSITI	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>I peli della Processionaria allo stato larvale sono velenosi e il contatto con gli stessi può dare una forma di intossicazione i cui effetti si riverberano anche sulla cute provocando una fastidiosa dermatite</p>	<ul style="list-style-type: none">• Contatto con la Processionaria (parassita)	<ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento di pini e querce e alle successive fasi di lavorazione

8) Patologie dell'apparato urinario

8.1 TUMORI DELLA VESCICA	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Alcune sostanze contenute nelle miscele possono provocare forme tumorali in particolar modo tumori alla vescica.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti negli olii minerali e nelle benzine che alimentano le motoseghe	<ul style="list-style-type: none">• Lavoratori esposti alle esalazioni dei gas di scarico di motoseghe e decespugliatori

9) Patologie e disturbi della termoregolazione

9.1 STRESS TERMICO DA CLIMA SFAVOREVOLE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Il lavoratore del settore forestale, lavorando all'aperto è esposto sia al rischio di subire le conseguenze di temperature elevate che di temperature molto rigide.</p> <p>A seconda della situazione climatica le conseguenze possono essere di due tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colpo di calore • Ipotermia e congelamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clima severo caldo • Clima severo freddo 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori esposti a temperature estive elevatissime • Lavoratori esposti a temperature invernali molto rigide.

10) Patologie dell'apparato cardiovascolare

10.1 MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO CENTRALE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Nel settore forestale il rischio di essere vittima di un morso di vipera rappresenta una eventualità non trascurabile. Occorre intervenire tempestivamente svolgendo le classiche operazioni di primo soccorso e iniettare quanto prima l'antidoto efficace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disturbi della coagulazione del sangue • Insufficienza cardiocircolatoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Morso di vipera 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli addetti del settore forestale che prestano la loro attività nei boschi

Segue tabella ►►

10.2 MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO PERIFERICO	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Alcuni fattori di rischio quali il microclima severo freddo o le vibrazioni possono essere responsabili di un vasospasmo che si verifica a carico delle apici distali delle dita della mano:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fenomeno di Raynaud (sindrome del dito bianco) • Sindrome del dito bianco da vibrazioni (VWF) <p>Le vibrazioni trasmesse alle dita da attrezzi manuali vibranti possono accentuare il fenomeno della sindrome di Raynaud</p>	<ul style="list-style-type: none">• Microclima severo freddo • Vibrazioni trasmesse da attrezzi manuali	<ul style="list-style-type: none">• Tutti gli addetti del settore forestale qualora esposti a condizioni climatiche di severo freddo • Tutti i lavoratori esposti alle vibrazioni trasmesse da attrezzi manuali

11) Altre tipologie tumorali

11.1 TUMORI ALLE ALTE VIE RESPIRATORIE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Le polveri di legno sono note, a livello scientifico internazionale, per essere responsabili di alcuni tumori del primo tratto respiratorio (tratto nasale). Le possibili forme tumorali attese sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tumori delle cavità nasali • Tumori dei seni paranasali • Tumori del nasofaringe	<ul style="list-style-type: none">• Polveri di legno	<ul style="list-style-type: none">• Tutti gli addetti ad attività che comportano l'inalazione di polveri di legno

Segue tabella ►►

11.2 TUMORI IN VARIE SEDI DA OLII MINERALI	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>I fumi di scarico delle motoseghe, generalmente alimentate da una miscela di olii minerali e benzina è ricca di sostanze altamente cancerogene (IPA) e benzene. Da alcuni anni sono stati immessi in commercio carburanti cosiddetti ecologici costituiti da una miscela di benzine e prodotti alchilati che sono sicuramente meno nocivi (esenti da benzene e contenenti un minor numero di idrocarburi aromatici).</p> <p>Le patologie che qui elenchiamo sono ascrivibili principalmente all'utilizzo di miscele di vecchia generazione costituite da olio minerale e benzine:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tumori del polmone• Tumori della vescica• Tumori della pelle	<ul style="list-style-type: none">• Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti negli olii minerali e nelle benzine che alimentano le motoseghe	<ul style="list-style-type: none">• Addetti alla preparazione delle miscele per motoseghe e decespugliatori.• Addetti al riempimento dei serbatoi di motoseghe e decespugliatori
11.3 TUMORI DEL SANGUE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Il benzene è citato nel D.M. 10.6.2014 come possibile responsabile delle seguenti forme tumorali a danno del sangue:</p> <ul style="list-style-type: none">• Leucemia mieloide acuta• Leucemia mieloide subacuta• Leucemia promielocitica• Leucemia acuta monocitica• Leucemia acuta mielomonocitica• Leucemia monocitica subacuta• Eritremia ed eritroleucemia acuta• Altre leucemie acute non linfatiche	<ul style="list-style-type: none">• Benzene contenuto nelle benzine che alimentano le motoseghe	<ul style="list-style-type: none">• Lavoratori addetti alla preparazione delle miscele per le motoseghe o all'inalazione dei gas di scarico degli stessi attrezzi

Segue tabella ▶▶

11.4 TUMORI DELL'ORGANO DELLA VISTA	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none">• Carcinoma squamoso della cornea o della congiuntiva	<ul style="list-style-type: none">• Radiazione solari (UV)	<ul style="list-style-type: none">• Tutti i lavoratori forestali che lavorano all'aperto
11.5 TUMORI DELLA CUTE (PELLE)	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none">• Epatelioma cutaneo	<ul style="list-style-type: none">• Radiazione solari (UV)	<ul style="list-style-type: none">• Tutti i lavoratori forestali che lavorano all'aperto

12) Malattie infettive e non, trasmesse da agenti patogeni

12.1 MALATTIE TRASMESSE DALLA PUNTURA DELLA ZECCA	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>La zecca spesso “ospita” agenti patogeni che possono essere trasmessi all'uomo quando il parassita vi si attacca per nutrirsi. Il periodo dell'anno in cui il rischio è maggiore è quello tardo primaverile ed estivo- autunnale quando la necessità di un pasto di sangue spinge la zecca ad attaccare i mammiferi (uomo compreso). Le zone più a rischio sono ad altitudine fino a 1500 metri, abbastanza umide e ove vivono animali in cui la zecca può attaccarsi per nutrirsi e ove pertanto prolifica maggiormente. Si segnalano come particolarmente a rischio le zone boschive popolate da cinghiali e cervidi selvatici nonché ovini e caprini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borreliosio o Malattia di Lyme Non esiste vaccino e la malattia non produce anticorpi pertanto ci si può ammalare nuovamente. Si cura con antibiotici mirati. • Meningoencefalite da zecche (TBE) • Tularemia Oltre che dalla puntura della zecca questo batterio può essere trasmesso dalle mosche, dai tafani o dal contatto con animali infetti (soprattutto conigli selvatici). 	<ul style="list-style-type: none"> • Borrelia burgdorferi: (batterio trasmesso dalla puntura della zecca) • VIRUS Tick-Borne Encephalitis (trasmesso dalla zecca dei boschi (Ixodes ricinus) • Batterio Francisella tularensis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le attività forestali in particolar modo a terra. • Tutte le attività forestali condotte in particolar modo a terra. • Tutte le attività forestali condotte in modo particolare a terra

Segue tabella ►►

12.2 TETANO	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Si trasmette attraverso penetrazione del batterio da una ferita contaminata da terriccio, o prodotta da frammenti di legno o di ferro.</p> <p>Esiste un vaccino efficace.</p> <p>Si cura con terapia antibiotica mirata. È bene disinfettare eventuali ferite con acqua ossigenata o con iodopovidone, sostanze che creano un ambiente ostile alla sviluppo della malattia. L'alcol è controindicato perché a contatto col veleno sviluppa sostanze tossiche.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tossina del batterio <i>Clostridium tetani</i>	<ul style="list-style-type: none">• Addetti a tutte le attività forestali.
12.3 RABBIA	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Malattia ormai estinta in Italia anche se si registrano alcuni nuovi focolai nella Venezia Giulia. È trasmessa dal morso o dal contatto con la saliva di un animale infetto. Principali animali in grado di trasmettere la Rabbia sono cani e pipistrelli e tutti gli animali a sangue caldo in genere.</p> <p>Utile la disinfezione con iodopovidone dopo il morso e il lavaggio e la detersione immediata della ferita.</p> <p>Trattandosi di un virus non esiste cura efficace. Esiste tuttavia un vaccino assai efficace.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Virus della Rabbia (famiglia dei Rhabdoviridae virus)	<ul style="list-style-type: none">• Tutti gli addetti a lavori forestali all'aperto

Segue tabella ►►

12.4 PARASSITOSI DA INSETTI PARASSITI DELLE PIANTE	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>I peli della Processionaria allo stato larvale sono velenosi e il contatto con gli stessi può dare una forma di intossicazione i cui effetti si riverberano anche sul sistema respiratorio provocando fatica respiratoria, sulla cute provocando una dermatite e sulla congiuntiva dell'occhio perché a contatto col veleno sviluppa sostanze tossiche.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Contatto con la Processionaria (parassita)	<ul style="list-style-type: none">• Addetti all'abbattimento e successive fasi di lavorazione di pini e querce

13) Reazioni allergiche

13.1 SHOCK ANAFILATTICO DA PUNTURA INSETTI O DA CONTATTO CON PARASSITI	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Lo shock anafilattico è raro però è possibile nei due casi indicati nella colonna a fianco. I peli della Processionaria allo stato larvale sono velenosi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Shock anafilattico da puntura d'ape• Shock anafilattico da contatto con la Processionaria	<ul style="list-style-type: none">• Puntura dell'ape• Contatto con la Processionaria (parassita)	<ul style="list-style-type: none">• Addetti a lavorazioni all'aperto• Addetti all'abbattimento e alle successive lavorazioni di pini e querce

14) Patologie dell'udito

14.1 IPOACUSIA (SORDITÀ)	FATTORI DI RISCHIO RESPONSABILI DELLE PATOLOGIE	PERSONALE A RISCHIO
<p>Danni all'udito possono essere causati dal rumore generato dalle motoseghe in lavorazione quando il condotto uditivo non è adeguatamente protetto con DPI uditivi, generalmente cuffie o tappi. Spesso la patologia è accompagnata da acufeni, ossia da fastidiosi fischi o ronzii di frequenza acuta che riducono sensibilmente la qualità della vita di chi ne è colpito.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Rumore elevato prodotto dalle motoseghe, dai decespugliatori o da mezzi forestali	<ul style="list-style-type: none">• Addetti all'utilizzo di motoseghe• Tutti coloro che lavorano in prossimità di motoseghe, decespugliatori o mezzi forestali in azione

*Lavorare in sicurezza è un tuo diritto
ed è un dovere del datore di lavoro
darti le garanzie necessarie
affinché questo principio sia rispettato.*



il Patronato della CGIL

www.inca.it